Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

N. 267 – 11 novembre 2020

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020

N. 267 – 11 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **5**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **6**

ARTICOLO 1 6

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/54/UE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CONFERITI AI LAVORATORI NEL QUADRO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - CASO ARES (2019) 6

ARTICOLO 2 11

PRESTAZIONI SOCIALI ACCESSIBILI AI CITTADINI DI PAESI TERZI TITOLARI DI ALCUNE CATEGORIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO, STUDIO E RICERCA. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2019/2100 11

ARTICOLO 3 23

COOPERAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI 23

ARTICOLO 4 24

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI 24

ARTICOLO 5 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI IPPICHE 27

ARTICOLO 6 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUNTO DI CONTATTO UNICO 27

ARTICOLO 7 29

ETICHETTATURA DEI SUCCHI DI FRUTTA - ATTUAZIONE DELLA RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/112/CE 29

ARTICOLO 8 29

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 29

ARTICOLO 9 30

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2271/96 - "REGOLAMENTO DI BLOCCO" 30

ARTICOLO 10 31

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DISPOSIZIONI RELATIVE A EMBARGHI COMMERCIALI ED ESPORTAZIONE DI MATERIALI PROLIFERANTI. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 31

ARTICOLO 11 32

INAMMISSIBILITÀ DI TALUNE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. (SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE - CAUSE RIUNITE C-297/17, C-318/17 E C-319/17) 32

ARTICOLO 12 33
VALIDITÀ E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 33
ARTICOLO 13 34
PROROGA DEL VISTO D'INGRESSO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA. ATTUAZIONE DEL REG. (CE) N. 810/2009 34
ARTICOLO 14 35
RILASCIO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO EUROPEO PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. ATTUAZIONE DEL REG. (UE) 2016/1953 35
ARTICOLO 15 37
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DI ESECUZIONE (UE) RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA MARCATURA DELLE ARMI DA FUOCO E ALLE ARMI D'ALLARME O DA SEGNALAZIONE. PROCEDURE DI INFRAZIONE N. 2020/0211 E N. 2020/0212 37
ARTICOLO 16 38
REGIME IVA "*CALL OFF STOCK*" 38
ARTICOLO 17 41
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER MERCE CONTRAFFATTA 41
ARTICOLO 18 43
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI 43
ARTICOLO 19 45
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO 45
ARTICOLO 21 46
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN CASO DI ABUSI DI MERCATO 46
ARTICOLI 22, 23 E 24 48
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DI MEDICINALI VETERINARI, PRODOTTI COSMETICI E BIOCIDI PER VIA TELEMATICA 48
ARTICOLO 25 51
DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 SULLA PORTABILITÀ TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI DI CONTENUTI *ONLINE* NEL MERCATO INTERNO 51
ARTICOLO 26 52
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 CHE PROMUOVE EQUITÀ E TRASPARENZA PER GLI UTENTI COMMERCIALI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE *ONLINE* 52

ARTICOLO 27 54

DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER L'ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2394, SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA CHE TUTELA I CONSUMATORI E LORO POTERI MINIMI 54

ARTICOLO 28 56

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE. CASO EU PILOT 9180/17/ ENVI 56

ARTICOLO 29 58

DISPOSIZIONI SULLA METODOLOGIA DI CALCOLO DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DI ENERGIA PRODOTTA DAI BIOCARBURANTI E DAI BIOLIQUIDI. PROCEDURA D'INFRAZIONE 2019/2095 58

ARTICOLO 30 59

COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI 59

ARTICOLO 32 61

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MEF PREPOSTE ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI DELL'UE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2027 61

ARTICOLO 33 62

VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA 62

ARTICOLO 34 63

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA 63

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2670**
Titolo:	**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020)**
Iniziativa:	governativa
	in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica	Presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Ianaro
Gruppo	M5S
Commissione competente:	XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

PREMESSA

Il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020).

Ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234/2012 ogni anno il Governo[1] presenta, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, al fine di assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'UE (comma 1)[2]. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'UE di cui alla legge europea, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso (comma 4). Le entrate derivanti dalle summenzionate tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione[3] (comma 5).

È oggetto del presente *dossier* il testo iniziale del disegno di legge, che è corredato di relazione tecnica.

[1] L'iniziativa è riservata al Governo dall'articolo 29, comma 5, della medesima legge.

[2] La legge europea, in particolare, reca: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE (comma 3, lett. *a*); disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE (comma 3, lett. *b*); disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE (comma 3, lett. *c*); disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE (comma 3, lett. *d*); disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato (comma 3, lett. *e*).

[3] Ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 469/1999.

Si segnala che l'articolo 34 del disegno di legge reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, di carattere oneroso.

Si esaminano di seguito le norme per le quali la relazione tecnica fornisce specifici elementi informativi, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori - Caso Ares (2019)

La norma, in attuazione della direttiva 2014/54/UE, reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle fattispecie discriminatorie basate sulla nazionalità dei lavoratori [comma 1, lett. da *a)* a *d)*].

Viene, inoltre, inserito nel summenzionato decreto legislativo l'art. 5-*bis* (comma 1, lett. *e)*). La norma introdotta prevede l'attribuzione all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del compito di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 1]. Con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, vengono, inoltre, indicati i seguenti compiti dell'UNAR [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2]:

- prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori UE e ai loro familiari [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2, lett. *a*)];
- fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati UE al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2, lett. *b)*];
- realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori UE e dei loro familiari [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2, lett. *c)*];
- assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, ai suddetti ostacoli o discriminazioni [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2, lett. *d)*];

- pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori [comma 1, lett. *e)*, cpv. Art. 5-*bis*, comma 2, lett. *e)*].

Viene, altresì, disposta l'integrazione con ulteriori 3 unità - di cui 2 di area A, 1 di area B - del personale di UNAR composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (comma 3).

Viene disposto che tale integrazione sia apportata[4] mediante modifiche al DPCM 11 dicembre 2003 che reca le disposizioni di organizzazione dell'UNAR.

Si evidenzia che tale DPCM prevede, per le attività dell'Ufficio, la dotazione di un contingente di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche (in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo) individuato nei seguenti termini: 1 dirigente generale coordinatore dell'Ufficio; 2 dirigenti preposti ai servizi; 8 unità di area C; 10 unità di area B.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e)*, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[5] (comma 4).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo ai compiti attribuiti all'UNAR in materia di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori basate sulla nazionalità (comma 1, lett. *e)*) afferma che si tratta di compiti analoghi a quelli svolti con riferimento alle forme discriminatorie già di competenza dell'UNAR. A tale riguardo la relazione tecnica riporta in una tabella un quadro riepilogativo dei costi sostenuti nell'ultimo triennio e a cui sono riconducibili per analogia le attività inerenti i nuovi compiti.

Tale quadro riepilogativo è riportato nella Tabella 1, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica evidenzia che lo svolgimento delle nuove attività necessarie non può prescindere da un'integrazione degli strumenti già a disposizione, con conseguente necessità di disporre di risorse adeguate. La parte principale degli ulteriori costi stimati deriva dal fatto che per inserire un nuovo *ground* di discriminazione occorre che l'UNAR implementi le competenze e la strumentazione informatica per la rilevazione e la gestione dei casi allo stesso riconducibili. Parimenti saranno necessarie risorse per l'espletamento delle dovute attività di informazione e sensibilizzazione. Nella tabella seguente (Tabella 2) sono riportate le stime dei suddetti costi, valutate sulla media dei costi sostenuti per ciascuno degli attuali

[4] Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[5] Di cui all'articolo 41-*bis*, della legge n. 234/2012.

cinque *ground* di discriminazioni gestiti dall'UNAR (etnico-razziale, religione e convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere).
I costi includono le necessarie spese di implementazione nel sistema gestionale, stimate per il solo primo anno di attività e quantificabili in euro 80.000,00, corrispondenti alle seguenti voci: "Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata alla Direttiva 54" e "Sito/sottosito (III dominio)".

Tabella 2 Analisi voci di costo più significative per implementazione attività correlate all'attuazione della Direttiva 2014/54/UE

(euro)

	Descrizione	**Costo annuo**	**Note**
Risorse esperte esterne - operatore	Dedicato Direttiva 54	50.000	Costo desunto da offerta economica servizio *contact center*
Risorse esperte esterne – legale/avvocato	Dedicato Direttiva 54	30.000	Costo desunto da offerta economica servizio *contact center*
Altre figure già utilizzate nell'attività di *contact center*	Coordinatore del servizio, operatore *call center*, referente informatico, esperto statistico/referente comunicazione	70.000	Costo medio annuo per *ground* figure trasversali desunto da offerta economica *contact center*
Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata a Direttiva 54	Si ipotizza di adeguare il sistema UNAR gestione casi con la sezione dedicata alla Direttiva 54	50.000	Adeguamento necessario per la gestione casi e report statistici
Sito/sottosito (III dominio)	Sottosito con ingresso al sito ufficiale UNAR dedicato alla Direttiva 54 in più lingue	30.000	Sito *web* necessario per veicolare l'informazione sui punti di contatto, modalità di segnalazione e comunicazioni informative
Campagna di sensibilizzazione	Piano editoriale integrato/idea creativa/*claim*/*format* da veicolare/campagna *social*/spot su reti RAI	40.000	
Spese di traduzione	Spese incidenti su varie voci	10.000	
Comunicazione ed informazione	Produzione di materiali informativi da distribuire in punti visibili	40.000	
Costi missioni	Dipendenti UNAR	10.000	
Formazione		10.000	
TOTALE		**340.000**	

La relazione tecnica evidenzia, in conclusione, che si stima la necessità di incrementare le risorse dell'UNAR dell'importo complessivo di 340.000 euro per il primo anno di attività e di 260.000 euro a regime.

Ai costi sin qui individuati, costruiti - in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni in parola - sul dato medio di quelle per cui è operativo ad oggi il *contact center* andranno ad aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di incrementare le risorse umane operative all'interno dell'Ufficio.

In ragione dell'attività svolta dal personale ad oggi previsto dal DPCM 11 dicembre 2003, nonché della necessità di acquisire ulteriore personale con idonee professionalità, si stima il fabbisogno in 3 nuove unità, 2 di categoria A ed 1 di categoria B.
Pertanto, il comma 3 rinvia ad un successivo DPCM che modifichi, a tal fine, quello vigente che, all'articolo 3, comma 1, prevede che "l'ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa, o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
I costi correlati alle eventuali indennità da corrispondere alle ulteriori tre figure sopra indicate ammontano a 42.000 euro annui.
Il comma 4 prevede, pertanto, un limite di spesa complessivo annuo pari a 382.000 euro annui, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'art. 41-*bis*, della legge n. 234/2012.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, in attuazione della direttiva 2014/54/UE, attribuisce all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) specifici compiti e funzioni in materia di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori UE basate sulla nazionalità (comma 1, lett. *e)*). A tal fine, il contingente di personale proveniente da altre amministrazioni di cui UNAR si avvale per le proprie attività istituzionali viene integrato di 3 ulteriori unità (di cui 2 di area A, 1 di area B) (comma 3). Viene, infine, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *e)*, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (comma 4).
Al riguardo, pur considerato che il suddetto onere complessivo di 382.000 euro annui appare configurato come limite massimo, si osserva che il comma 4 riferisce l'autorizzazione di spesa alla sola lettera *e)* del comma 1, mentre la relazione tecnica riferisce l'onere non solo alle spese di funzionamento (quantificate, peraltro, in 340.000 euro sul primo anno e in 260.000 euro a regime) correlate all'attuazione della Direttiva 2014/54/UE (di cui, appunto alla citata lettera *e)*), ma anche alla spesa di personale prevista dal comma 3 (quantificata in 42.000 annui). Poiché l'autorizzazione di spesa di 382mila euro risulta dalla somma di euro 340.000 (lettera *e)* del comma 1, spese di funzionamento) e di euro 42mila (comma 3, spese di personale),

andrebbe acquisita conferma che l'autorizzazione di spesa sia riferita non solo al comma 1, lettera *e)*, ma anche al comma 3.

Incidentalmente, si rileva che per gli anni successivi al 2020, la copertura risulta superiore all'onere, posto che a regime le spese di funzionamento sono quantificate in 260.000 euro annui dal secondo anno di operatività, pertanto dal 2021 l'onere totale derivante dall'articolo in esame è pari ad euro 302.000 (260.000 + 42.000).

In merito alle spese di funzionamento, non si formulano osservazioni e si prende atto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che l'insieme dei costi sono stati stimati - in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori - sul dato medio riferito a quelle per cui UNAR è già operativa. Con riguardo, invece, alla quantificazione dei summenzionati maggiori oneri di personale si rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri e i dati sottostanti la quantificazione con specifico riguardo alle qualifiche interessate alle misure indennitarie alle stesse attribuite.

Circa gli aspetti riguardanti la decorrenza dell'onere annuo, che viene indicato in misura piena nel 2020, nonostante i presumibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, si rinvia alle considerazioni espresse di seguito, riferite alla copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dagli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), pari a 382.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, destinato - ai sensi della norma istitutiva - all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base alla vigente legge di bilancio,

uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in commento appare conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, si fa presente che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Nel prendere pertanto atto della capienza del Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di copertura, ivi inclusi quelli previsti per il medesimo anno 2020 dagli articoli 2, comma 6, e 32, comma 2, del provvedimento in esame, appare tuttavia necessaria una conferma del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche in riferimento agli anni successivi a quello in corso.

Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, nonché della natura degli oneri medesimi, quota parte dei quali attiene a spese di personale.

ARTICOLO 2

Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100

La norma reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura d'infrazione 2019/2100.

La predetta procedura di infrazione è allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 12 - rubricato "Diritto alla parità di trattamento" - paragrafo 1, lettera *e)*, della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

In particolare, le norme in esame, modificando la normativa vigente, estendono ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia una serie di prestazioni sociali di seguito illustrate.

Modifiche al Testo unico dell'immigrazione, articolo 41, in materia di assistenza sociale (comma 1).

Sono ampliate e specificate nel dettaglio le categorie di cittadini stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. Si tratta in particolare del recepimento delle nuove categorie di permessi previsti dalla normativa europea sopravvenuta[6] permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (in luogo della "carta di soggiorno" prevista dalla normativa vigente).

Inoltre, le modifiche intervenute identificano i beneficiari per le diverse prestazioni sociali. In particolare, hanno accesso:

- ai sistemi di sicurezza sociale (nuovo comma 1-*bis*):
  - i titolari di permesso unico lavoro;
  - i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa;
  - i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.
- alle prestazioni familiari[7] (nuovo comma 1-*ter*)
  - gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
  - gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

In conseguenza del predetto ampliamento, sono state apportate le seguenti modificazioni alle norme di diritto interno, con l'inclusione, tra i beneficiari delle diverse prestazioni sociali, anche dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi di cui al nuovo comma 1-*ter* del TU dell'immigrazione. Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni.

Assegno al nucleo familiari (ANF) con almeno tre figli minori - modifiche all'articolo 65 della legge n. 448/1998 (comma 2).

Si ricorda che l'ANF con almeno tre figli è concesso dai Comuni ed è erogato dall'INPS. Si ricorda che nel 2020 la misura massima di tale assegno è pari a 145,14 euro mensili (per tredici mensilità); per i nuclei con cinque componenti, sempre per il 2020, il limite massimo del valore dell'Indicatore della situazione

[6] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011

[7] Per prestazioni familiari si intendono - ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio - tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

economica equivalente (ISEE), ai fini in oggetto, è pari a 8.788,99 euro (per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998).

Assegno di maternità e di paternità - modifiche al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità decreto legislativo n. 151/2001 (comma 3).

- assegno di maternità di base (articolo 74 del TU)

Si ricorda che l'articolo 74 del testo unico prevede che per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data sia concesso - qualora le risorse economiche del nucleo familiare non siano superiori ad una determinata soglia - un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o dell'UE o in possesso di carta di soggiorno[8]. L'assegno di maternità di base è concesso dai Comuni. La misura massima dell'assegno è pari, nel 2020, a 348,12 euro; per il medesimo anno 2020, il limite massimo del valore dell'ISEE, ai fini in oggetto, è pari a 17.416,66 euro con riferimento a nuclei familiari con tre componenti (per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza).

- assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (articolo 75 del TU)

Si ricorda che l'articolo 75 del testo unico prevede che per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, sia concesso un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o dell'UE o in possesso di carta di soggiorno[9]. L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro. L'assegno è concesso ed erogato dall'INPS.

Assegno di natalità (o bonus bebè) - modifiche all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 1, commi 125-128, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) riconosce, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito

[8] "Carta di soggiorno" si legga, a seguito della riformulazione operata dalla novella in esame (comma1): permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ex articolo 10 del Testo unico dell'immigrazione; o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ex articolo 17 del Testo unico.

[9] "Carta di soggiorno" si legga, a seguito della riformulazione operata dalla novella in esame (comma1): permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ex articolo 10 del Testo unico dell'immigrazione; o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ex articolo 17 del Testo unico.

dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Successivamente l'articolo 1, commi 248-249, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha prorogato il beneficio prevedendo che l'assegno sia riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'articolo 23-*quater* del decreto legge n. 119/2018 proroga la misura anche per i figli nati o adottati nel 2019. L'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 l'assegno è aumentato del 20 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa (pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020) un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 340 e 341) il bonus diviene una prestazione ad accesso universale ed è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo viene così modulato:

a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

Bonus asili nido - modifiche all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (comma 4). Viene incrementata l'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del beneficio in oggetto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,8 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e quindi impossibilitati a frequentare gli asili nido.

Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui. Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili e la loro relativa parametrazione mensile: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: *budget* annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro); ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: *budget* annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro); ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

La norma reca la copertura finanziaria, in base alla quale i maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame valutati complessivamente in: 6,008 milioni di euro per l'anno 2020; 25,408 milioni per l'anno 2021; 28,908 milioni per l'anno 2022; 29,208 milioni per l'anno 2023; 29,508 milioni di euro per l'anno 2024; 29,808 milioni di euro per l'anno 2025; 30,108 milioni di euro per l'anno 2026; 30,308 milioni di euro per l'anno 2027; 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (comma 6).

La **relazione tecnica** quantifica gli oneri relativi alle diverse prestazioni sociali oggetto delle modifiche in esame ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020, con riferimento alla data di presentazione delle domande e non alla data dell'evento che ha generato il diritto alla prestazione. Si riporta di seguito una tabella che riepiloga gli oneri quantificati per le singole prestazioni sociali.

Oneri quantificati dalla RT

(milioni di euro)

Anno	ANF dei Comuni	Maternità base	Matenità lavori atipici e discontinui	Assegno di natalità	Bonus Asili nido e assistenza a domicilio	Invalidità civile	Totale onere annuo
2020	0	1,6	0,008	1,6	2,4	0,4	**6,008**
2021	1,2	6,7	0,008	2,6	12,8	2,1	**25,408**
2022	7,2	6,8	0,008		12,8	2,1	**28,908**
2023	7,3	7	0,008		12,8	2,1	**29,208**
2024	7,5	7,1	0,008		12,8	2,1	**29,508**
2025	7,6	7,3	0,008		12,8	2,1	**29,808**
2026	7,8	7,4	0,008		12,8	2,1	**30,108**
2027	7,9	7,5	0,008		12,8	2,1	**30,308**
2028	8,1	7,7	0,008		12,8	2,1	**30,708**
2029	8,3	7,9	0,008		12,8	2,1	**31,108**

Fonte: elaborazione su dati RT

Con riferimento alle singole prestazioni la RT espone i dati e il procedimento di stima.

ANF dei Comuni (art. 65 legge n. 448/1998), concesso in via esclusiva dai Comuni, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).
- L'assegno al nucleo familiare per l'anno 2020 è pari in misura intera a 145,14 euro mensili per tredici mensilità
- L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.
- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° giugno 2020.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 3.740 nuclei familiari. La RT precisa che il dato è stimato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio per l'anno 2019: 50 soggetti. La RT precisa che da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul

territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 50 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

- Nella stima degli oneri, la RT ha mantenuto costante la numerosità della platea potenziale ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, ecc).

Inoltre la RT precisa che decorrendo la normativa in esame dal 1° novembre 2020, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le cadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2020.

Assegno maternità dei Comuni (articolo 74 D.Lgs. 151/2001)

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è pari a 348,12 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.740,60 euro.
- L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.
- Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è pari a 17.416,66 euro.
- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° novembre 2020.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 4.400 nuclei familiari. La RT precisa che il dato è stimato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso: si è potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio per l'anno 2019: 100 soggetti. La RT precisa che da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019 di cui 22.618 di sesso femminile. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 100 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

- Nella stima degli oneri, la RT ha mantenuto costante la numerosità della platea potenziale ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, ecc).

Inoltre la RT precisa che nella stima si è tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda.

Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'importo dell'assegno mensile varia in relazione all'ISEE come di seguito indicato

Per le generazioni di nati/adottati fino al 31 dicembre 2019, è pari a:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui.

Per la generazione di nati/adottati nell'anno 2020, l'art. 1, c. 340, della legge di Bilancio per l'anno 2020 rimodula gli importi dell'assegno di natalità:

- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 7.000 euro annui e inferiore a 40.000 euro annui;
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 40.000 euro annui.

- Sulla base di quanto desunto dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 e alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, sono stati stimati circa 2.800 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 360 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. La RT ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.
- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° novembre 2020 e che l'assegno decorra dal mese di presentazione della domanda.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 4.400 nuclei familiari. La RT precisa che il dato è stimato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

La RT precisa che la presente stima è stata predisposta sulla base della normativa vigente; qualora la prestazione in esame venisse prorogata, la valutazione degli oneri dovrà essere

aggiornata per tener conto degli impatti finanziari derivanti dai nuovi dettati normativi che saranno emanati. La RT precisa, inoltre, che gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2020 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Assegno di maternità dello Stato (articolo 75 D.Lgs. 151/2001)

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.
- L'importo rilevato dal bilancio consuntivo GIAS per l'anno 2019 è pari a 1,7 milioni di curo. La stima degli oneri per gli anni successivi derivanti dall'estensione della prestazione in esame alla platea di potenziali beneficiari stranieri con i permessi previsti dalle modifiche normative introdotte è prudenzialmente stimata in 8.000 euro annui.

Bonus Asili nido

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'importo dell'assegno mensile varia in relazione all'ISEE come di seguito indicato
  - fino a 25.000 euro: *budget* annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
  - da 25.001 euro fino a 40.000 euro: *budget* annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
  - da 40.001 euro: *budget* annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).
- La stima degli oneri finanziari è stata effettuata tenendo conto sia dell'erogazione del bonus asilo nido che delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
- In considerazione del fatto che il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, la RT ipotizza in via prudenziale che tali beneficiari abbiano diritto alla prestazione nel suo importo massimo.
- Numero medio annuo di mesi della prestazione pari ad otto. Tale ipotesi è stata assunta sulla base dei dati desunti dagli archivi dell'INPS relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate agli extracomunitari ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 17 febbraio 2017.
- La valutazione è stata realizzata partendo dalla platea già individuata quale potenziale beneficiaria della prestazione dell'assegno di natalità. La RT ipotizza che solo il 50% di tale platea ricorra ad un asilo nido nei primi tre anni di vita del bambino.
- Sono state quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 1.400 beneficiari aventi un reddito ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 180 con un reddito che si colloca invece tra i 25.001 ed i

40.000 euro; la relazione tecnica ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro.

- La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1 ° novembre 2020 e che l'assegno decorra dal mese di presentazione della domanda.
- Per quanto concerne la platea dei beneficiari delle forme di supporto presso la propria abitazione, si è considerata l'incidenza di tali prestazioni sul bonus asilo nido rilevata dai dati del monitoraggio sopra menzionato e si sono quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 16 beneficiari, di cui 14 nella prima fascia di reddito ISEE minorenni.

La RT precisa che gli oneri sono stati stimati considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020 e si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire per i contingenti di nascite/adozioni che vanno dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 nonché alle domande di prestazione relative alle nascite decorrenti dal 1° gennaio 2020. Ipotizzando quindi una uniforme distribuzione di tali nascite all'interno di ciascun anno, si è ottenuto un contingente complessivo di beneficiari pari a 4.661 nel 2020 e 5.991 a decorrere dal 2021.

Prestazioni di invalidità civile

La stima è stata effettuata sulla base dei dati, parametri ed ipotesi di seguito riportati.

- L'importo medio mensile della prestazione di circa 390 euro opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020.
- La durata media della prestazione è stata fissata in 12 mesi.
- Stima platea di potenziali beneficiari tra i lavoratori con permesso unico di lavoro per l'anno 2019: 480 potenziali beneficiari. La RT precisa che il dato è stato stimato sulla base di informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 sui percettori di invalidità civile a normativa vigente applicate alle nuove tipologie di percettori individuate al comma 2 del provvedimento in esame oggetto di valutazione, è stata individuata una platea di circa 480 potenziali beneficiari rideterminati alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Si tratta in particolare dell'accesso da parte dei cittadini non unionali titolari di permesso unico di lavoro e di permesso di ricerca alle seguenti prestazioni sociali:

- assegno al nucleo familiari (ANF) con almeno tre figli minori (concesso dai Comuni)

- assegno di maternità di base (concesso dai Comuni)
- assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (concesso dallo Stato)
- assegno di natalità o bonus bebè
- bonus asili nido
- prestazioni di invalidità civile.

Gli oneri sono valutati complessivamente in 6,008 milioni per il 2020, 25,408 milioni per il 2021, 28,908 milioni per il 2022, 29,208 milioni per il 2023, 29,508 milioni per il 2024, 29,808 milioni per il 2025, 30,108 milioni per il 2026, 30,308 milioni per il 2027, 30,708 milioni per il 2028 e 31,108 milioni annui a decorrere dal 2029.

Con riferimento al procedimento di quantificazione illustrato dalla relazione tecnica si rileva preliminarmente che le stime sono basate in parte su dati amministrativi ed in parte su ipotesi adottate dalla stessa RT. Per talune delle predette prestazioni sociali non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari in quanto la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite. In particolare, si rileva quanto segue.

In merito all'assegno al nucleo familiare dei Comuni, che la RT non esplicita il procedimento adottato per la stima dell'onere relativo all'anno 2021 che risulta inferiore all'onere a regime di circa il 30 per cento. Dalle informazioni contenute nella RT è stato possibile invece effettuare un riscontro della stima riferita all'onere a regime, che appare sostanzialmente verificabile considerando l'intera platea potenzialmente destinataria del beneficio (3.790 nuclei familiari) e l'importo medio mensile dell'assegno erogato (pari a 145,14 euro per 13 mensilità).

Con riferimento all'assegno di maternità di base (concesso dai Comuni), si osserva che non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione in quanto non viene indicata la platea dei potenziali beneficiari suddivisa per classe di ISEE, parametro al quale è commisurata la prestazione in oggetto.

Con riguardo all'assegno di natalità, gli elementi riportati nella RT non consentono di ricostruire esattamente le coorti interessate al beneficio in quanto non sono stati indicati separatamente i nuclei familiari nei quali sono presenti bimbi nati o adottati nel 2019 e nel 2020.

Si prende atto infine della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (concessa dallo Stato) e alla prestazione di invalidità civile le cui quantificazioni sono desunte direttamente da dati amministrativi dell'INPS.

In merito alla quantificazione del bonus asili nido, si evidenzia che la stessa appare sostanzialmente riscontrabile sulla base dei dati e parametri forniti dalla RT; quest'ultima tuttavia fa presente che la stima si basa su un'ipotesi di entrata in vigore delle norme dal 1° novembre 2020, ipotesi questa non più attuale.

Più in generale, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'esigenza di un aggiornamento delle stime degli oneri complessivamente ascrivibili alle disposizioni in esame alla luce dei presumibili tempi di entrata in vigore delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca[10], mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 1, comma 4. Anche in tal caso andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore[11].

Si rileva, infine, che quota parte degli oneri medesimi, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016

[10] Tali oneri sono valutati complessivamente dalla norma in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. In proposito, si rileva l'erroneità degli importi riportati nella relazione illustrativa del provvedimento, che non corrispondono a quelli indicati nel testo del provvedimento e nella relazione tecnica.

[11] Al riguardo, si rileva infatti che nella relazione tecnica la stima degli effetti finanziari ascritti all'articolo 2 è basata sulla ipotesi di una decorrenza delle disposizioni a far data dal 1° novembre 2020.

(cosiddetto *bonus* asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di impegno anziché in previsione di spesa. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3
Cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Le norme sostituiscono il comma 5-*bis* dell'articolo 6 del D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche prevedono che le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali (ossia, secondo le rispettive competenze, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri di settore, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale italiano, le regioni a statuto speciale e le province autonome) prestino attività di collaborazione - qualora ricorra la necessità – non solo con il centro di assistenza del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente, bensì anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, con la quale si risolve una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale di recepimento al disposto di cui all'articolo 57-*ter*, paragrafo 3, della direttiva 20005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, l'attività di collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro ospitante (già prevista dalla normativa vigente) e, se del caso, dello Stato membro d'origine, viene svolta dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della normativa europea, prevedono che l'attività di collaborazione svolta dalle amministrazioni competenti avvenga anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente, oltre che con quello del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, la RT definisce la novella di carattere ordinamentale affermando che le attività verranno svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed evidenzia che alla disposizione che ha introdotto l'originario obbligo di collaborazione non sono stati ascritti effetti finanziari; appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione a conferma che anche l'ampliamento degli obblighi di collaborazione possa essere attuato a invarianza di risorse.

ARTICOLO 4
Altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali

Le norme recano modifiche al D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
In particolare, le norme in esame:

- modificano l'articolo 2, comma 1-*bis*, ricomprendendo nell'ambito di applicazione della normativa sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia (comma 1, lettera *a)*);
- modificano l'articolo 8, comma 5, relativo alla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. La novella limita ai casi di dubbio fondato la verifica presso lo Stato membro di origine, da parte delle autorità italiane, delle informazioni fornite dal richiedente (comma 1, lettera *b)*);
- modificano l'articolo 9, riguardante la libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La novella, tra l'altro, limita la possibilità di effettuare i controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati su tutto il territorio nazionale ai soli casi in cui sussistano "motivati dubbi" (comma 1, lettera *c)*);
- modificano l'articolo 10, eliminando l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere nella dichiarazione preventiva in caso di spostamento (comma 1, lettera *d)*);
- modificano l'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. La modifica specifica che la verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto necessario a tal fine (comma 1, lettera *e)*);

- modificano l'articolo 14, sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, riguardo alle richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La modifica limita tali richieste ai casi in cui sussista un dubbio motivato sul prestatore di servizi (comma 1, lettera *f)*);
- modificano l'articolo 32, inserendo l'attività professionale di ostetrica tra quelle per cui è previsto il riconoscimento della professione in virtù di un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni (comma 1, lettera *g)*);
- modificano l'articolo 34, in materia di formazione medica specialistica. In particolare, si prevede che tale formazione si svolga a tempo pieno in luoghi appositi con la partecipazione guidata a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, in materia di contratti e di trattamento economico-giuridico riguardanti i medici in formazione specialistica (comma 1, lettera *h)*);
- modificano l'articolo 36, relativamente alle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione in medicina generale (comma 1, lettera *i)*).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- con riguardo alla lettera *a)*, che ridefinisce l'ambito di applicazione del D. Lgs. 206/2007 stesso estendendolo ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dagli italiani, che ai relativi oneri si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza;
- con riferimento alla lettera *b)*, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche, che la novella in esame, riducendo il carico di attività in capo agli uffici preposti al riconoscimento, non comporta oneri per la finanza pubblica;
- in merito alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, che le disposizioni in esame, riducendo le attività di controllo delle autorità nazionali sulle attività svolte in Italia da prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- per quanto attiene alla lettera *g)*, relativa al particolare regime di riconoscimento automatico (cosiddetto regime dei diritti acquisiti) connesso con un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni, esteso anche alle ostetriche, che l'autorità competente al riconoscimento di tali qualifiche è il Ministero della salute, che svolgerà queste funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento alla lettera *h)*, riguardante la formazione medica specializzata, che dalla disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi solo di norme di carattere ordinamentale che specificano le modalità con cui viene svolta la formazione medica specialista;
- in merito alla lettera *i)*, che la novella chiarisce a quali condizioni si svolge, già da tempo, il corso di specializzazione in medicina generale, non comportando quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con riferimento al comma 1, lettera *a)* (che estende l'ambito di applicazione del decreto ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dai cittadini italiani), e lettera *g)* (che estende anche alle ostetriche il regime di riconoscimento della professione in base all'attività pregressa), preso atto che la RT definisce le novelle di carattere ordinamentale, affermando che le attività verranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla lettera *h)*, riguardante la formazione medica specializzata, in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire una conferma, che tale regime sia già operativo a legislazione vigente e già applicabile, come previsto appunto dalle norme richiamate, ai medici in formazione specialistica e che dunque la norma ora in esame non risulti, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riguardo alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)*, per le quali la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, atteso che tali disposizioni sono o di carattere ordinamentale oppure finalizzate alla riduzione di procedure ed attività da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di professioni ippiche

Le norme modificano l'articolo 5, comma 1, lettera *l*-ter*)*, del D. Lgs. 206/2007, esentando le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della novella, confermato anche dalla RT.

ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di punto di contatto unico

Le norme recano modifiche al D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
In particolare, le disposizioni:

- introducono l'articolo 7-*bis*, prevedendo, tra l'altro, che le procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposti per la prima volta da un altro Stato membro in Italia, si svolgano in via telematica attraverso il punto di contatto unico (comma 1, lettera *a)*);
- introducono i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 59-*bis*, in materia di accesso centralizzato *online* alle informazioni. La novella prevede che le autorità competenti provvedano affinché le informazioni siano accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e costantemente aggiornate. Le autorità verificano altresì che il punto di contatto unico risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza. Inoltre, il

Coordinatore nazionale adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea (comma 1, lettera *b)*).

La **relazione tecnica** afferma che agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito alla lettera *a)*, la RT precisa che, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alla lettera *b)*, la RT afferma inoltre che le disposizioni recepiscono l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all'articolo 59-*bis* del D. Lgs. 206/2007, rubricato "Accesso centralizzato *online* alle informazioni", che già prevede l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso su un'unica piattaforma *online* (il sito www.impresainungiomo.gov.it gestito da Unioncamere). La piattaforma fa da punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010. Con la novella in esame si prevede altresì che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il Dipartimento per le politiche europee (comma 1-*bis*). Inoltre, si prevede l'adozione di misure volte a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, prevedendo, ai sensi della lettera *a)*, lo svolgimento di alcune procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, corrispondente al sito www.impresainungiomo.gov.it gestito da Unioncamere. Atteso che la RT precisa che si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali attività siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Analogamente, con riferimento all'accesso centralizzato *online* alle informazioni, di cui alla lettera *b)*, che prevede anche l'adozione di misure volte a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, appare utile acquisire conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche e dei compiti sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Etichettatura dei succhi di frutta - attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE

La norma modifica l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. n. 151/2004[12] per recepire la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2001/112/CE, stabilendo che sull'etichettatura dei prodotti il temine "succo concentrato" vada sostituito con il termine "concentrato".

Questi termini devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Le norme recano, al comma 1, modifiche al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, le disposizioni:

[12] Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

- modificano l'articolo 80, in materia di morivi di esclusione, eliminando la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi un suo subappaltatore (comma 1, lettera *a)*);
- modificano l'articolo 105, prevedendo che il concorrente non sia più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture. Viene inoltre stabilito che a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività (comma 1, lettera *b)*);
- modificano l'articolo 174, recante disciplina del subappalto nei contratti di concessione, prevedendo che i grandi operatori economici non siano più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori (comma 1, lettera *c)*).

Viene inoltre modificato l'articolo 14, comma 2, del DM 192/2017, che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, prevedendo la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto (comma 3).

Le disposizioni in esame si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e che, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle modifiche in esame, confermata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9
Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 - "regolamento di blocco"

Normativa vigente. L'articolo 1 del D.lgs. n. 346/1998, recante disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (c.d. "regolamento di blocco"), definisce il Ministero del commercio con l'estero come autorità competente ad applicare il citato regolamento e la competenza ad irrogare le sanzioni per le relative violazioni.

La norma modifica la disciplina sopra descritta attribuendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) il titolo di autorità competente ad applicare il regolamento di blocco e ad irrogare le sanzioni per le relative violazioni.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a disporre l'adeguamento delle disposizioni del D.lgs. n. 346/1998 al mutato riparto di competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico. La RT evidenzia che il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al MAECI è avvenuto con il D.P.C.M. adottato in applicazione dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019 e con la legge di bilancio 2020, precisando che il D.lgs. n. 346/1998 non dispone la riassegnazione delle sanzioni ivi previste.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina sulle denominazioni di vendita, attribuendo le competenze già del Ministero del commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo all'avvenuto trasferimento delle relative risorse.

ARTICOLO 10

Esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e disposizioni relative a embarghi commerciali ed esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009

Normativa vigente. Il D.lgs. n. 221/2017 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, l'articolo 13 contiene il regime di autorizzazione generale nazionale necessaria per l'esportazione di prodotti a duplice uso, rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. All'articolo 17 si prevede l'attività di ispezione e verifica, secondo modalità attuative previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

La norma modifica la disciplina sopra descritta, attribuendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) la competenza a individuare i Paesi e i prodotti per i quali rilasciare le autorizzazioni alle esportazioni, nonché a emanare il

provvedimento che coordina le attività ispettive delle amministrazioni sulle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi ad allineare il testo del D.lgs. n. 221/2017 al riparto di competenze tra MISE e MAECI definito dal D.L. n. 104/2019. Pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie è avvenuto con il DPCM attuativo dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019.

Si segnala come la relazione illustrativa abbia evidenziato come già l'articolo 2, comma 15, del D.L. n. 104/2019, abbia trasferito le competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modificando il D.lgs. n. 221/2017 e pertanto, la norma in esame completa le modifiche apportate al D.lgs. n. 221.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni, attribuendo le relative competenze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 11

Inammissibilità di talune domande di protezione internazionale. (Sentenza Corte di giustizia UE - cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

Normativa vigente. L'art. 29, comma 1, lett. *a)*, del D.lgs. n. 5/2008 prevede che la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale e non procede all'esame, tra l'altro, quando il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione.

La norma modifica l'art. 29, comma 1, lett. *a)*, del D.lgs. n. 25/2008 sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini extra UE. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, viene specificato che è inammissibile la domanda anche nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro (firmatario della Convenzione di Ginevra).

La **relazione tecnica** afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 12
Validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Normativa vigente. L'art. 9, comma 2, del D.lgs. 286/1998 (testo unico immigrazione) prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia a tempo indeterminato.

La norma modifica l'art. 9, comma 2, del D.lgs. 286/1998 (testo unico immigrazione) - che reca la disciplina di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - eliminando la previsione della durata a tempo indeterminato di tale documento introducendo un termine di validità pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni (con rinnovo automatico alla scadenza) e a 5 anni per i minorenni (comma 1, lett. *b)*).

Il comma 1, lett. *a)* precisa che resta fermo che il documento è idoneo ad attestare il riconoscimento permanente del relativo *status.*

La **relazione tecnica** afferma che sotto il profilo finanziario, la disposizione introduce norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater*, della legge n. 43/2005, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56 più IVA.

La **relazione illustrativa**, precisa, inoltre, che la norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal reg. (UE) n. 2017/1954 il cui allegato [lettera a), punto 11], modificando il reg. (CE) n. 1030/2002 (istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi), non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del documento e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro".

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni alla luce delle indicazioni riportate nella RT.

ARTICOLO 13

Proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del reg. (CE) n. 810/2009

Normativa vigente. La legge n. 68/2007 e il reg. (CE) n. 810/2009, recano la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri. La legge 68/2007 prevede, in particolare, che, qualora la durata del soggiorno sia non superiore a tre mesi, non sia richiesto il permesso di soggiorno, che è sostituito da una dichiarazione di presenza. La disposizione si applica alle fattispecie quali ingresso per visite, affari, turismo, studio e, in virtù del DL n. 53/2018, per missione, gara sportiva o ricerca scientifica. In tali casi, il visto d'ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, costituisce documento idoneo anche per il soggiorno. In caso di permanenza oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso lo straniero viene espulso. L'art. 33 del reg. (CE) 810/2009 prevede che il visto già rilasciato sia prorogato: per motivi di forza maggiore o per ragioni umanitarie, riconosciute come tali dalle autorità competenti, che impediscono al titolare del visto di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato; per ragioni personali che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Nel primo caso la proroga è concessa a titolo gratuito, mentre nel secondo caso la proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 euro.

La norma inserisce l'art. 4-*ter* nel D.lgs. n. 286/1998 (testo unico immigrazione), introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione introdotta prevede che la proroga possa essere disposta dal Questore della provincia in cui si trova lo straniero fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) 810/2009[13]. Lo straniero richiedente la proroga del visto è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti[14] (VIS) e registrate nel Centro elaborazione dati della Polizia[15] (comma 1, lett. *a)*).

Viene, inoltre, modificato l'art. 6, comma 10, del testo unico, al fine di attribuire la trattazione dell'eventuale ricorso, seguente alla mancata concessione della proroga del visto, ai TAR che risultano già titolari, a normativa vigente, della competenza a conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alla domanda di permesso di soggiorno (comma 1, lett. *c)*).

[13] Istitutivo del codice europeo dei visti.
[14] Di cui all'art. 14 del reg. (CE) n. 767/2008.
[15] Di cui all'art. 8, della legge n. 121/1981.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, relativa ad attività già previste dal quadro normativo europeo, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla stessa si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La RT evidenzia altresì che ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del DL n. 7/2005, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese sostenute per la produzione e spedizione del visto, anche in formato elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della previsione di neutralità finanziaria recata, anche con riguardo alla norma in esame, dall'articolo 34. Tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare - sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze attese - che le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (ossia le questure, per le attività istruttorie finalizzate alla proroga dei visti d'ingresso per soggiorni di breve durata (comma 1, lett. *a)*) e i TAR, per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alle istanze di proroga dei medesimi visti (comma 1, lett. *c)*) possano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 14

Rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del Reg. (UE) 2016/1953

La norma inserisce il comma 6-*bis* all'art. 1 del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico immigrazione). La norma introdotta prevede che il "documento di viaggio europeo per il rimpatrio" dei cittadini di Paesi *extra* UE il cui soggiorno è irregolare, previsto dal reg. (UE) 2016/1953 venga rilasciato dal Questore sulla base del modello conforme la cui individuazione viene demandata ad un decreto interministeriale (comma 1).

Si evidenzia che il Reg. (UE) 2016/1953 ha istituito un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di

soggiorno o di residenza negli Stati membri (denominato "documento di viaggio europeo per il rimpatrio"), e ne ha definito in particolare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche dello stesso. Il regolamento demanda la definizione delle modalità di rilascio del documento agli Stati membri. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del "documento di viaggio europeo per il rimpatrio" sono stabilite dall'art. 2 del reg. (CE) n. 333/2002.

La **relazione tecnica** afferma che il documento di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi di cui al reg. (UE) 2016/1953 si sostanzia nell'emissione di un unico foglio redatto sulla base del modello allegato al medesimo regolamento e deve rispondere alle specifiche tecniche previste dal reg. (CE) 2333/2002 per il foglio per l'apposizione del visto d'ingresso in favore degli stranieri che sono privi di passaporto riconosciuto dal Paese che emette il visto. La relazione tecnica evidenzia che, sulla base dei dati storici a disposizione dell'Amministrazione degli Esteri, la stampa dei suddetti fogli per l'apposizione del visto ha comportato unicamente l'utilizzo di dispositivi e materiali presenti tra le normali dotazioni d'ufficio. Il costo dell'emissione è risultato pertanto trascurabile. Inoltre, è possibile valutare che l'attività provvedimentale demandata all'Amministrazione dell'Interno non comporti una peculiare attività organizzativa, né l'acquisizione di strumentazioni e/o materiali particolari. La relazione tecnica rileva, inoltre, che la potenziale platea di destinatari appare limitata. Per la relativa quantificazione è stato calcolato - per gli anni 2018 e 2019, nonché per il primo scorcio del corrente 2020 - il numero delle richieste di lasciapassare inviate dal Dipartimento della pubblica sicurezza a quegli Stati terzi nei cui confronti potranno applicarsi le disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/1953, scomputando, poi, il numero dei documenti effettivamente emessi dallo Stato terzo. La relativa casistica risulta così quantificata: 2018: n. 767; 2019: n. 880; 2020 (fino al 24 giugno): n. 500. Tali dati, unitamente al costo unitario del provvedimento, ritenuto sostanzialmente trascurabile, consentono di attestare che la pertinente attività non comporti nuovi o aggiuntivi oneri a carico della finanza pubblica e possa essere svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma individua il Questore quale organo competente al rilascio del "documento di viaggio europeo per il rimpatrio" dei cittadini di Paesi *extra* UE il cui soggiorno è irregolare, previsto dal reg. (UE) 2016/1953. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a riscontro della clausola di neutralità finanziaria recata, anche con riferimento alla norma in esame, dall'articolo 34. In particolare, si prende atto delle

rassicurazioni fornite in merito alla possibilità che - alla luce dei dati relativi alla potenziale limitata platea di destinatari, nonché del costo trascurabile delle correlate attività istruttorie - gli adempimenti previsti dalla norma vengano svolti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15

Attuazione di direttive di esecuzione (UE) relative specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e alle armi d'allarme o da segnalazione. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212

La norma, ai fini dell'attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, modifica l'art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975 recante le definizioni di armi e munizioni comuni da sparo che rilevano ai fini dell'applicazione della medesima legge disciplinante il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (comma 1, lett. *a)*).

Viene, altresì, inserito l'art. 5-*bis* alla summenzionata legge. La disposizione introdotta, tra l'altro, prevede che il "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" (BNP) verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica, i lanciarazzi e relative munizioni utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile[16], nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, prodotti o importati siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il BNP fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta (comma 1, lett. *b)*).

Il banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è un ente di diritto pubblico. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi (sulle armi che abbiano superato la prova, esso appone i punzoni riportati in un'apposita tabella), nel controllo delle munizioni commerciali e nello svolgimento di prove balistiche speciali[17]. Il Banco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento, con i proventi dei

[16] Ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 110/1975.

[17] il Banco svolge, inoltre, altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia sia per le aziende produttrici nonché per gli istituti di vigilanza privata.

servizi resi. Il Banco non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

La **relazione tecnica** afferma che la norma reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione. Si tratta, pertanto, di una disposizione che, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per mancato recepimento e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla Direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla Direttiva n. 2019/69.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione di cui al comma 1, lett. *a).* Con riguardo, inoltre alle attività di verifica della compatibilità con le specifiche tecniche europee degli strumenti di segnalazione acustica, dei lanciarazzi e degli strumenti di autodifesa che vengono attribuite al "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" (comma 1, lett. *b)*), non si formulano osservazioni, considerato che il Banco di prova non rientra nell'elenco ISTAT dei oggetti pubblici che rilevano ai fini conto economico consolidato e nel presupposto che tali attività di verifica, che la norma pone a "carico dell'interessato", non comportino, comunque, l'insorgere di oneri per la finanza pubblica. In ordine a tale presupposto appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Si fa presente in proposito che, in virtù del rinvio all'art. 2, comma quinto, della legge n. 110/1975, vengono sottoposti a verifica, tra gli altri, gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni quando sono detenuti o portati per attività di protezione civile.

ARTICOLO 16
Regime IVA "*call off stock*"

Normativa vigente. Profilo comunitario. L'art.17-*bis* della direttiva 2006/112/CE (introdotto dalla direttiva 2018/1910/UE) reca la disciplina del c.d. *call-off-stock,* ossia il regime di non imponibilità ai fini IVA (in quanto non considerate cessioni) per i trasferimenti di beni da un fornitore UE (o da un terzo che agisce per suo conto), presso un deposito situato in un altro Stato UE, destinati a un acquirente già noto; in tale ipotesi non occorre il numero di identificazione IVA alla data del trasferimento. La consegna all'acquirente deve

essere effettuata entro 12 mesi e il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal regime di non imponibilità e l'obbligo per il fornitore (munito di un numero di identificazione IVA o di un rappresentante fiscale nello Stato membro di spedizione della merce) di emettere fattura e regolarizzare immediatamente l'operazione.

Il nostro ordinamento non prevede una specifica disciplina in materia. Si richiama, tuttavia, la risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996 (Immissione di beni nazionali in depositi situati in altro Stato membro) nella quale si riconosce la non imponibilità IVA ai sensi art. 41, co. 1, lett. *a)* del DL 331/93 in relazione ad un trasferimento di beni dall'Italia in Irlanda, nel magazzino appartenente ad un cliente ivi residente ove la merce rimarrà di proprietà del cedente fino al momento dell'eventuale prelievo, da parte del cessionario. La movimentazione di beni dovrà essere scortata da un documento di trasporto e dovrà risultare da annotazione nell'apposito registro (c.d. "*consignment stock*").

La norma inserisce nuove disposizioni nel decreto legge n. 331/1993[18] al fine di recepire le modifiche introdotte nella disciplina comunitaria concernenti il regime IVA per trasferimenti di beni, già oggetto di cessione, in altro Stato dell'UE.

In particolare, si stabilisce che non si considera cessione intracomunitaria (pertanto non imponibile IVA) il trasferimento di beni - effettuato dal fornitore o da un terzo soggetto che agisce per suo conto - destinati ad essere depositati in magazzino per essere venduti ad uno specifico acquirente in conformità ad un accordo preesistente. Tale operazione intracomunitaria si considera effettuata ai fini IVA nel momento in cui avviene la cessione in favore dell'acquirente della merce proveniente dall'altro Stato. La "sospensione" (trasferimento e periodo di deposito) opera, in presenza di specifiche condizioni espressamente indicate, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di arrivo delle merci nel territorio dello Stato (comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, cpv. 41-*bis*).

Nel dettaglio, si inseriscono gli articoli 38-*bis* e 41-*bis* al DL 331/93 recanti, rispettivamente, la disciplina degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "*call off stock*". Tali norme prevedono anche la decadenza dalla sospensione IVA in caso di assenza dei requisiti e delle condizioni poste.

Inoltre, si introduce l'art. 41-*ter* al DL 331/93 per disciplinare le cessioni di beni, che sono oggetto di un unico trasporto all'interno di Stati membri (c.d. "cessioni a catena").

Si considerano "cessioni a catena" le cessioni successive dello stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente. In tal caso, si definisce "operatore

[18] Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

intermedio" il cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto (comma 1 del nuovo articolo 41-*ter*).

Nelle cessioni a catena il cui trasporto - effettuato (organizzato) da un operatore intermedio - inizia in Italia, si considera non imponibile la sola cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio (comma 2 del nuovo articolo 41-*ter)*.

A titolo esemplificativo, si consideri la cessione di beni fra due operatori (A e B), non italiani, e si ipotizzi che il cedente (A) non abbia nella sua disponibilità tali beni. Pertanto, il cedente (A), provvede all'acquisto degli stessi da un operatore italiano (C), qualificato come "primo cedente", il quale tuttavia effettua la consegna direttamente all'acquirente finale (B). L'operatore intermedio (A) è il soggetto che ha venduto beni senza averne la disponibilità (contratto A-B) e coincide con il soggetto acquirente nella seconda operazione (contratto A-C) con la quale ha reperito i beni, e con il soggetto che effettua (o organizza) il trasporto.

Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o spedizione termina in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio (comma 3 del nuovo articolo 41-*ter)*.

Si apportano, altresì, modifiche di coordinamento all'art. 41 e all'articolo 50 del DL n. 331/1993.

La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, "trattandosi di misure volte al miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) anche mediante l'introduzione di criteri di semplificazione, tra l'altro già in parte attuati in via di prassi", la disposizione non comporta effetti finanziari sul gettito.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni intervengono sulla disciplina IVA in materia di cessioni di beni tra Stati dell'UE, con particolare riferimento al regime di non imponibilità IVA in relazione al trasporto intracomunitario di beni effettuato in presenza di specifiche condizioni.

La relazione tecnica non attribuisce alla disciplina introdotta effetti finanziari in quanto i criteri indicati sono in parte attuati in via di prassi. In proposito, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni incidano su quote di gettito IVA già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e riferibili alle fattispecie disciplinate dalla norma in esame. In relazione a tali fattispecie, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una contrazione di gettito a fronte della quale andrebbe predisposta la relativa copertura finanziaria. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

Inoltre, tenuto conto che la norma introduce procedure semplificate per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, andrebbero valutato i possibili oneri riferibili alla necessità di incrementare la relativa attività di controllo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell'ambito delle verifiche per il contrasto all'evasione fiscale, una rilevante quota del gettito evaso risulta attribuibile alle operazioni intracomunitarie (ed in particolare le c.d. "triangolazioni").

ARTICOLO 17
Disciplina sanzionatoria per merce contraffatta

La norma introduce i commi 7-*bis* - 7-*quater* all'articolo 1 del DL n. 35 del 2005 al fine di regolare la disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. In particolare, si prevede che sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduca con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7 del medesimo articolo 1. La sanzione amministrativa è irrogata dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La **relazione illustrativa** espone, fra gli altri, i seguenti elementi. Le importazioni di piccoli quantitativi di merce in violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale effettuate dal consumatore finale, per il tramite del servizio postale o dei corrieri aerei, risultano in forte crescita a causa del deciso incremento del fenomeno dell'*e-commerce*. Tale espansione richiede un crescente sforzo per le Amministrazioni doganali degli Stati membri impegnate nelle istituzionali attività di controllo. Però mentre gli sforzi e le energie investite nelle attività peritali e di controllo risultano crescenti in ragione dell'incremento delle spedizioni, il limitato numero dei pezzi per singola spedizione e il valore economico spesso insignificante degli stessi sembra non giustificare il dispendio delle energie investite. Dunque a livello UE è stata prevista una specifica procedura "semplificata" (articolo 26 del Reg. UE n. 608/2013), che conduce alla distruzione delle merci

senza che un giudice abbia preventivamente accertato la sussistenza della contraffazione, a condizione che si tratti di piccole spedizioni (3 pezzi o 2 Kg) e che sussistano ulteriori requisiti.

Nel nostro Paese tale procedura non può essere applicata, perché il disposto dell'articolo 474 c.p., che prevede la sanzione penale per l'importazione di merce contraffatta, non fa distinzione di quantità, sanzionando penalmente sia la piccola spedizione che quella perfezionata a mezzo *container*. Ciò comporta la presentazione di un gran numero di notizie di reato senza che ciò realizzi un efficace sistema di deterrenza avverso tale fenomeno.

Risulta pertanto evidente la necessità di introdurre nell'ordinamento una norma primaria che preveda in via generale come illecito amministrativo l'importazione di piccole quantità di merce contraffatta o in violazione delle regole di origine da parte del consumatore finale senza fini commerciali e definisca con chiarezza il perimetro entro cui l'applicazione di detta sanzione amministrativa debba attuarsi.

La relazione prosegue dunque illustrando la prassi giudiziaria attuale (per la cui descrizione si rinvia al testo).

La disposizione normativa in esame è sostanzialmente volta a prevedere, per comportamenti che non destano particolare allarme o pericolo sociale, misure afflittive di natura amministrativa che abbiano un concreto ed efficace potere dissuasivo. Inoltre, l'estensione della responsabilità al vettore, prevista al comma 7-*ter*, è coerente con la disciplina della rappresentanza doganale prevista dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. Il vettore, un'impresa industriale che svolge professionalmente l'attività di trasporto di merci via aerea, lavora in dogana in rappresentanza indiretta del cliente/consumatore finale, agendo in nome proprio e per conto del cliente. Dal punto di vista doganale lo stesso risponde quindi, insieme al cliente, di tutte le irregolarità/violazioni riscontrate.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina nuovi costi a carico dell'erario. Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato.

La RT afferma che la stima dell'ammontare dei costi di smaltimento che, in base alla proposta normativa, andranno posti a carico dell'acquirente finale o del vettore, è pari a 4.000 euro. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto del valore medio stimato di euro 2, che rappresenta la tariffa media di distruzione di rifiuti non speciali per spedizione applicata dagli operatori del settore. Logicamente i costi di smaltimento sopra citati sono parametrati a materiali "ordinari"; gli stessi valori sono da incrementarsi nel caso in cui le merci oggetto di piccole spedizioni debbano classificarsi come rifiuti speciali, per i quali i predetti valori di smaltimento debbono essere necessariamente aumentati tenendo conto della tipologia del materiale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, per i casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del

consumatore finale, una disciplina sanzionatoria amministrativa in luogo dell'attuale disciplina penale. In proposito la RT afferma che la disposizione non determina nuovi costi a carico dell'erario. Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato.

Nulla da osservare al riguardo, anche tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 18
Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

La norma introduce modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi prevista dal d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB).

In particolare, la Banca d'Italia è designata quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito.

Viene previsto che l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine sia valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Per l'intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o nel momento in cui vi stabilisca una succursale, viene comunque previsto un obbligo di informativa nei confronti delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, i quali dovranno, a loro volta, adempiere specifici obblighi di notifica nei riguardi delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Inoltre, in settori nei quali non vi è piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione, è prevista l'attivazione di attività di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, secondo specifiche condizioni.

Si prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possano svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del TUB) in un altro Stato membro, anche senza stabilirvi succursali, ma dandone previa comunicazione all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), disciplinato dall'articolo 128-*undecies* del TUB[19]. L'autorità competente dello Stato membro di origine, in relazione ai

[19] L'articolo 128-undecies dispone l'istituzione di un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali

soggetti da questa autorizzati e operanti in Italia, può effettuare ispezioni presso le relative succursali stabilite nel territorio della Repubblica. Vengono inoltre disciplinati la collaborazione e lo scambio di informazioni fra l'Organismo e le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea.

Viene inoltre prevista, con riferimento all'avvio delle attività delle succursali dell'intermediario del credito, un'apposita vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, inoltre, in relazione ai settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, dispone l'indicazione delle le condizioni alle quali tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, viene previsto un obbligo di informazione da parte dell'OAM, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione dell'intenzione dell'intermediario di avviare l'attività, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

È prevista altresì un'attività di vigilanza della Banca d'Italia sull'OAM e un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'OAM, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'OAM l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi prevista dal d.lgs. n. 385 del 1993. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la Banca d'Italia e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) non rientrano nel perimetro della p.a. ai

compiti. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

fini dei conti europei.

ARTICOLO 19
Disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato

La norma modifica la disciplina in materia di bilancio di esercizio e consolidato al fine di recepire la direttiva 2013/34/CE.
In particolare, si prevede, fra l'altro:

- l'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 (Imprese controllate) del decreto legislativo n. 127 del 1991, ed in presenza dei presupposti ivi previsti l'obbligo si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea;
- sono apportate modifiche al codice civile, prevedendo che: in relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione; all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma, è aggiunto un ulteriore comma che esclude gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dall'applicazione delle disposizioni previste: 1) dal medesimo articolo 2435-*ter*, riguardante il bilancio delle micro-imprese; 2) dal settimo comma dell'art. 2435-*bis*, secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale; 3) dal secondo comma dell'art. 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo).

Sono, inoltre, apportate modifiche al decreto legislativo n. 127 del 1991 (recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati).
Si stabilisce che le disposizioni in esame si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Si prevede, infine, che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e introduce disposizioni che hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina in materia di bilancio di esercizio e consolidato al fine di recepire la direttiva 2013/34/CE. La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 21
Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato

La norma modifica il d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) al fine di intervenire sulla disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*.
In particolare, la disposizione:

- estende l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- estende i casi di esenzione dalla disciplina relativa agli abusi di mercato alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate;
- introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari);
- innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari;
- modifica la disciplina in materia di confisca, prevedendo che si proceda alla confisca del profitto realizzato, laddove la formulazione vigente prevede la confisca anche del "prodotto" e dei mezzi utilizzati per ottenerlo.

In proposito la relazione tecnica precisa che l'intento della disposizione in esame è quello di recepire la direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, al fine di bloccare la

procedura d'infrazione n. 2019/2130 avviata nei confronti dello Stato italiano proprio per la mancanza di recepimento della predetta direttiva.

La relazione tecnica precisa con riferimento alla disciplina in materia di confisca, che la modifica prevede che la confisca, attualmente disposta sul prodotto o sul profitto conseguito dal reato e sui beni utilizzati per commetterlo, sia circoscritta al solo profitto o meglio ai soli beni che costituiscono il profitto. La sproporzione della misura ablatoria in esame, affrontata già in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* a seguito di recenti interventi normativi (decreto legislativo n. 107/2018 e sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019), ha portato alla modifica del suddetto articolo sopprimendo, dapprima, il solo riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e, poi, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della confisca relativa al prodotto da parte della Corte costituzionale, limitando la confisca amministrativa al solo profitto. La RT afferma quindi che al fine di sanare l'asimmetria fra la confisca penale disciplinata dall'articolo 187 TUF e la confisca amministrativa di cui all'articolo 187-*sexies*, come sopra riformulata, e garantire la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali ed europei, si è, pertanto, provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 187 TUF, stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto nei casi di condanna dei reati previsti dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capo II, del TUF.
In proposito la relazione tecnica afferma che l'espletamento dell'insieme delle attività derivante dall'attuazione della disposizione in esame potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento alle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla Missione 6 - Programma 1.2 "Giustizia civile e penale" - Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento annuo pari a 507.705.923 euro per l'anno 2020 e 509.655.923 euro per l'anno 2021.
La RT afferma inoltre, in linea generale, che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016- 2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica il d.lgs. n. 58 del 1998 al fine di intervenire sulla disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*. Secondo quanto affermato dalla RT la modifica si rende necessaria al

fine di recepire la direttiva n. 2014/57/UE e di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130.

La RT afferma, inoltre, che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

In proposito, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 22, 23 e 24

Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari, prodotti cosmetici e biocidi per via telematica

Le norme, all'art. 22, in attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, reca modifiche al decreto legislativo n. 193/2006 (codice comunitario dei medicinali veterinari). La norma estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di farmaci veterinari.

Si prevede in particolare che il Ministero:

- emani disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- indica periodicamente la conferenza di servizi[20], per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute;
- disponga con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I provvedimenti sono eseguiti Comando dei carabinieri per la tutela della salute. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974.

L'art. 23, in attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, reca modifiche al decreto legislativo n. 204/2015 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.

[20] Di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

1223/2009 sui prodotti cosmetici). La norma estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di prodotti cosmetici.
Si prevede inoltre che l'analisi di revisione dei campioni sia effettuata dall'Istituto superiore di sanità.
L'articolo 24, in attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, reca modifiche alla legge n. 97/2013 (legge europea 2013).
In particolare, la norma estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di biocidi.

Anche gli articoli 23 e 24 prevedono, in particolare, che il Ministero:

- emani disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- indica periodicamente la conferenza di servizi[21], per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute;
- disponga con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. I provvedimenti sono eseguiti Comando dei carabinieri per la tutela della salute. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.

La **relazione tecnica** riferita all'articolo 22 afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, secondo la RT, per ogni segnalazione di vendita online di prodotti non conformi alla normativa contenuta nel d.lgs. 193/2006, verrà avviata dall'ufficio competente un'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della segnalazione. In detta attività istruttoria sarà coinvolto il personale già in servizio presso l'ufficio competente, quantificato in una unità, con qualifica di assistente amministrativo e due unità di personale dirigente sanitario con profilo veterinario e chimico. Il capitolo di bilancio interessato è il 5001 che per il 2020 ha una consistenza di euro 23.477685,00, per il 2021 di euro 23.350.294,00 e per il 2022 di euro 22.928.371,00.

La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione. La RT afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già

[21] Di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.
La **relazione tecnica** riferita all'articolo 23 afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le relative spese, afferma la RT, graveranno sul capitolo del stato di previsione 3008 del Ministero della salute.
Quanto alle analisi di revisione, la RT evidenzia a possibilità per l'Istituto superiore di sanità di effettuarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo attività già prevista ai sensi dall'articolo 11 della legge 713/86. La norma è utile, precisa la RT, a colmare un vuoto normativo che si è creato in ordine ad un'attività che l'Istituto superiore di sanità già svolgeva. La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione. La RT afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.
Infine, la **relazione tecnica** riferita all'art. 24 afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT non quantifica gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione, ed afferma inoltre che non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, affermato dalla RT, che il Ministero della salute e le altre amministrazioni interessate possano svolgere le attività previste dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alle spese di funzionamento, non si formulano osservazioni e si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle spese di funzionamento in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro.

ARTICOLO 25

Designazione dell'Autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno

La norma introduce una disposizione nella legge n. 249/1997[22], per designare l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno. All'Autorità vengono, inoltre, attribuiti i poteri investigativi, esecutivi e sanzionatori minimi previsti al regolamento (UE) 2017/2394[23], sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nonché i poteri previsti dalla legge n. 249 e dall'articolo 2, comma 20, della legge n. 481/1995[24].

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, evidenzia che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni svolge già la funzione di autorità competente ex articolo 3, lettera *c*), del Regolamento (CE) n. 2006/2004, con riferimento alla direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). I servizi di contenuti *on line* afferiscono sia alla disciplina dei servizi di media audiovisivi (D.lgs. n. 177/2005, c.d. "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"), sia, sotto lo specifico aspetto dell'accesso condizionato alla disciplina dei servizi di comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/2003, c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche") sul rispetto delle quali, come noto, l'AGCOM è stata individuata come Autorità nazionale competente nei relativi settori (ANR).
In considerazione del fatto che l'AGCOM esercita già specifiche funzioni sia nel settore dei contenuti audiovisivi *on line* (rientranti nell'alveo dei servizi media) che in quello delle comunicazioni elettroniche, anche per ciò che concerne specificamente la tutela degli utenti/abbonati, la RT ritiene che la stessa rappresenti l'organismo nazionale più adeguato a garantire la corretta applicazione del Regolamento relativo alla portabilità di servizi di contenuti *on line*.

[22] Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
[23] in particolare, alle funzioni di cui all'articolo 3, numero 6), e ai poteri previsti agli articoli 9 e 10
[24] Quest'ultima norma fa riferimento alle funzioni dell'Autorità in tema di concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

L'AGCOM appare, quindi, quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249/1997 per designare l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità di tali funzioni da parte dell'AGCOM e tenuto conto altresì che la stessa Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (art. 2, comma 38, della L. 481/1995).

ARTICOLO 26

Applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*

La norma modifica la legge n. 249/1997[25] sulle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevedendo, in particolare:

- allo scopo di agevolare l'attività di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione del regolamento n. 2019/1150[26], l'estensione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione[27] anche ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online* [comma 1, lettera *a*)];
- l'affidamento all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del compito di una adeguata ed efficace applicazione del Regolamento n. 1150 [comma 1, lettera *b*)];
- l'allineamento dei limiti edittali delle sanzioni per l'inottemperanza agli ordini e diffide dell'Autorità[28] a quelli previsti per la violazione dei provvedimenti dell'Autorità adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti [comma 1, lettera *c*)].

[25] Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
[26] Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
[27] di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/1997.
[28] adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

Inoltre, si mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) (comma 2).

Nella norma richiamata si dispone che anche nei settori regolati la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.

La relazione tecnica afferma che la norma ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2019/1150 "che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online". L'attribuzione delle competenze relative all'applicazione del suddetto regolamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta maggiori oneri per lo Stato, in quanto l'Autorità è finanziata dagli operatori dei mercati di competenza.

In forza di tale meccanismo l'Autorità definisce annualmente con proprio provvedimento l'aliquota contributiva, non superiore al 2 per mille dei ricavi totali annui, per ciascun mercato di competenza. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione gli operatori che maturano ricavi inferiori a determinate soglie.

Con riferimento a tale specifico profilo si rappresenta, peraltro, che alcuni operatori i quali saranno soggetti all'applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 già contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità in qualità di concessionarie pubblicitarie operanti sul *web*, anche se non stabilite nel territorio nazionale. Quanto alle spese per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione si segnala che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 249/1997, può richiedere ai soggetti obbligati un corrispettivo per il servizio reso. Al pagamento di tale onere amministrativo sarebbero, ovviamente, tenuti solo i soggetti che non abbiano già versato il contributo annuale per il finanziamento ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica la legge n. 249/1997 per estendere l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione anche ai fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca *online*,

per affidare all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire l'applicazione del Regolamento n. 2019/1150 e per estendere le sanzioni per l'inottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità ai casi disciplinati dal regolamento n. 1150. Inoltre, si mantiene la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai settori regolati nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti della RT in ordine al finanziamento delle attività dell'Autorità nonché alle spese per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, per cui l'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 249/1997, può richiedere ai soggetti obbligati un corrispettivo per il servizio reso.

ARTICOLO 27

Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi

La norma modifica la disciplina sopra descritta per dare attuazione alle disposizioni europee contenute nel regolamento UE 2017/2394 citato in titolo, intervenendo sul D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) ed in particolare sulle seguenti disposizioni relative alla Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori:

- intervenendo sull'articolo 37-*bis*, commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) viene designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con i relativi poteri di accertamento e di sanzione delle violazioni (comma 1, lettera *b)*);
- viene modificato l'articolo 144-*bis*, in tema di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, per indicare l'AGCM (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto a legislazione vigente) quale autorità competente nelle seguenti materie: garanzia nella vendita dei beni di consumo; credito al consumo; commercio elettronico; contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (comma 1, lettera *d*)).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (già competente, a legislazione vigente, per l'applicazione di sanzioni amministrativa in tema di ordinamento e mercato del turismo, multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e di scambio) viene

designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati[29], con poteri di accertamento e di sanzione delle violazioni per cui si applica l'articolo 27 del D.lgs. n. 206/2005 (comma 2).

Ulteriori disposizioni aggiornano i riferimenti alla pertinente normativa UE.

La relazione tecnica afferma che la norma ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, entrato in vigore il 17 gennaio 2020. Le autorità competenti costituiscono una rete a livello europeo e sono responsabili dell'attività di *enforcement*, cioè dell'applicazione delle norme dell'Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, numero 6) del regolamento (UE) 2017/2394. La sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento interessa, quindi, la protezione dei consumatori contro le diverse tipologie di infrazioni, puntualmente definite dall'articolo 3, primo paragrafo, ai numeri 2), 3) e 4) come "infrazione infra-UE", "infrazione diffusa", "infrazione diffusa avente una dimensione unionale".
Il citato regolamento - finalizzato ad una maggiore e più incisiva cooperazione della rete delle autorità competenti europee, volta a contrastare le diverse e nuove tipologie di infrazioni individuate - ha introdotto il rafforzamento dei poteri di indagine e di esecuzione, oltre al potere sanzionatorio, per cui ciascuna autorità competente deve disporre dei "poteri minimi" ai sensi del relativo articolo 9, esercitandoli conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento. Tale dotazione dei "poteri minimi" consente, quindi, alle autorità competenti nazionali di svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, attraverso un'adeguata omogeneità di comportamento, a livello nazionale ed europeo.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una serie di compiti e funzioni relativi alla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del fatto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è finanziata mediante un contributo posto a carico di soggetti regolati (art. 10 della L. n. 287/1990).

[29] ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394.

ARTICOLO 28

Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ ENVI

La norma interviene sulla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006[30] in cui si elencano alcuni materiali esclusi dall'applicazione della disciplina dei rifiuti (parte IV del medesimo D.lgs. n. 152).

In particolare, a legislazione vigente, è escluso dalla disciplina dei rifiuti il "materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature *effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura* o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana", mentre secondo la norma in esame l'esclusione riguarda il "materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature *correlati alle attività agricole o alla silvicoltura* ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del D.lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018). Ancor prima di detta ultima modifica, l'articolo 41, comma 1, della legge n. 154/2016[31], aveva incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del D.lgs. n. 152/2006.

A seguito della modifica apportata con la legge n. 154/2016, la Commissione europea ha aperto il Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, contestando il non corretto recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE e l'ampliamento delle eccezioni alla definizione di rifiuto previste, che escludevano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane

[30] Norme in materia ambientale.

[31] Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

(giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, del D.lgs. n. 152/2006, ed i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a)*, dello stesso decreto, dalla disciplina sui rifiuti.
Con l'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018), si è inteso, quindi, procedere ad una modifica normativa che consentisse, eliminando le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del D.lgs. n. 152/2006, di evitare la chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Tuttavia, a seguito di ulteriori modifiche apportate durante l'*iter* di approvazione della norma correttiva presentata dal Governo, la Commissione europea, nel giugno 2019, ha segnalato ulteriori criticità che rendono necessaria l'adozione della modifica normativa recata dalla disposizione in esame, con l'obiettivo di dare attuazione alla norma unionale, attraverso il riferimento alla corretta gestione degli sfalci e delle potature derivanti da attività agricole e forestali.
Stante, dunque, la natura ordinamentale dell'intervento correttivo disposto dalla norma in esame, dalla sua adozione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica il D.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni al cui sussistere gli sfalci e le potature sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la relazione tecnica la disposizione è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - dell'effettiva idoneità della norma, nella formulazione in esame, ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione.

Peraltro, ove la norma comporti – come parrebbe – l'inclusione di nuovo materiale agricolo fra i rifiuti, andrebbe chiarito se da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni degli enti locali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 29

Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095

La norma modifica la disciplina relativa alla sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi contenuta al D.lgs. n. 28/2011[32] escludendo dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità e i biocarburanti prodotti da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose; inoltre, viene eliminata l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto per il conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto [comma 1, lettera *c)*].

La relazione tecnica afferma che la norma, avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 38 e all'allegato 1 del D.lgs. n. 28/2011, nonché alla rubrica dell'articolo 10 del D.lgs. n. 51/2017, resesi necessarie a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2019/2095 in data 25 luglio 2019.

> I rilievi mossi dalla Commissione europea riguardano il recepimento di alcune modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/1513 alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso degli stessi.

Le modifiche normative proposte sono volte a porre rimedio a tali rilievi nonché a risolvere due punti di non conformità della disciplina nazionale emersi nel confronto con la Commissione europea al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

In particolare, le modifiche di cui al primo comma riguardano:

- alle lettere *a)* e *b)*, l'inserimento di un rinvio mobile alle pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 66/2005 per dare maggiore chiarezza applicativa alla disciplina relativa alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi;
- alla lettera *c)*, l'inserimento di un riferimento mancante che prevede l'esclusione dei biocarburanti e dei bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme dì trasporto, nonché la

[32] Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

correzione della misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera *d)*, terzo comma della direttiva 2009/28/CE e, infine, l'eliminazione della previsione di esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto ai fini del conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.

La modifica riportata al secondo comma riguarda la sostituzione della rubrica dell'articolo 10 del D.lgs. n. 51/2017, di attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513, prevedendo il riferimento anche dell'allegato II e ciò al fine di dare compiuta evidenza del recepimento dello stesso.

Per quanto sopra rappresentato, la RT ribadisce che le modifiche, avendo carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica la disciplina del calcolo relativo alla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi escludendo dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto i biocarburanti e i bioliquidi e i biocarburanti prodotti da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione della natura ordinamentale delle previsioni introdotte, che peraltro modificano disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 30

Comitato interministeriale per gli affari europei

Normativa vigente. L'art. 2, della legge n. 234/2012, prevede che al fine del funzionamento del CIAE, il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di 20 unità, di personale appartenente alla III area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7). Nei limiti di un contingente massimo di 6 unità, il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla III

area o qualifiche equiparate. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa (comma 8).

La norma modifica l'art. 2 della legge n. 234/2012, portando da 20 a 28 il numero massimo di unità del contingente di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) (comma 1, lett. *a)*) e modificando la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi (comma 1 lett. *b)*).

In particolare in base al comma 1, lett. *a)*), il contingente massimo di 20 unità, che nel testo vigente della disposizione appartengono alla III Area, passa a 28 unità, delle quali 24 appartenenti alla III Area e 4 alla II Area. Il comma 1, lett. *b)*), inoltre, prevede che il contingente massimo di 6 unità di personale regionale in avvalimento, che nel testo vigente della disposizione appartengono alla III Area, siano ripartite nel modo seguente: 3 appartenenti alla III Area e 3 appartenenti alla II Area.

La **relazione tecnica** afferma che il comma l, lettera *a)*, reca modifiche all'art. 2, comma 7, della legge n. 234/2012, incrementando esclusivamente il contingente massimo di personale in posizione di comando di cui il Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del CIAE. La norma che ne risulta continua pertanto a prevedere che "nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'eventuale utilizzo di tale personale aggiuntivo non comporta dunque nuovi oneri per il bilancio statale, in quanto, come espressamente previsto, permane il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Così come non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica la previsione di cui al comma 1, lettera *b)*, dal momento che l'art. 2 della legge n. 234/2012, come novellato, continua a disporre che il trattamento economico delle unità di personale regionale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito all'incremento del numero massimo di unità di personale in posizione di comando di cui il Dipartimento per le politiche europee, ai sensi del comma 1, lett. *a)*, può avvalersi; ciò considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina (art. 2, comma 7, ult. per., della legge n. 234/2012) in base alla quale, nell'ambito del summenzionato contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro

il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 1, lett. *b)*, che si limita a modificare la composizione del contingente massimo di 6 unità di personale regionale di cui il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi. In particolare, le 6 unità che, in base alla disciplina vigente, devono essere individuate tutte all'interno della III Area, in virtù della novella vengono ripartite in 3 appartenenti alla III Area e 3 appartenenti alla II Area (qualifica inferiore alla III area). Resta fermo, in tal caso, quanto previsto dalla vigente normativa (art. 2, comma 8, ult. per., della legge n. 234/2012) in base alla quale il trattamento economico delle unità di personale regionale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 32

Rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027

La norma autorizza il Ministero dell'economia ad assumere a tempo indeterminato – con corrispondente incremento della vigente dotazione organica - fino a 50 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della III Area, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (comma 1). Agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[33] (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la norma comporta oneri quantificati in complessivi 2.205.000 euro annui, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo per il recepimento della normativa europea, ex art. 41-*bis* della legge n. 234/2012, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la quantificazione dei predetti oneri, la relazione tecnica rappresenta di seguito il dettaglio della retribuzione al lordo degli oneri riflessi di un funzionario appartenente all' Area III – posizione economica F 1.

[33] Di cui all'art. 41-*bis*, della legge n. 234/2012.

L'onere totale a regime, conseguente al reclutamento del contingente di personale di 50 funzionari dell'Area III – F 1 è illustrato nella seguente tabella.

(euro)

Qualifica	N. Unità	Onere individuale lordo Stato	Totale
Area III-F1	50	44.089,15	2.204.457,50

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica. Inoltre, si evidenzia che tali oneri sono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed il correlato numero di unità da reclutare viene coerentemente individuato entro un limite massimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 32 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione per gli anni successivi al 2020 si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6.

ARTICOLO 33
Versamento delle risorse proprie dell'Unione europea

Normativa vigente. L'art. 5 della legge n. 183 del 1987 ha istituito, presso l'attuale Ministero dell'economia, il "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato. Nel fondo sono versate, tra l'altro, le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia e le somme annualmente determinate con la legge di bilancio. Secondo l'articolo 6 della medesima legge il fondo su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica europea e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio UE.

La norma, al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, autorizza il "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità (comma 1). Al reintegro delle anticipazioni si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la norma prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto con l'eventuale intervento delle disponibilità del Fondo di Rotazione si anticipa solamente un'uscita per una spesa obbligatoria a carico del Bilancio dello Stato che andrebbe ugualmente sostenuta o con le ordinarie procedure di spesa o con un'anticipazione in conto sospeso a carico del servizio di Tesoreria dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica e nel presupposto che il meccanismo, prefigurato dalla norma, di reintegro delle anticipazioni sia idoneo ad assicurare la compensatività delle variazioni di bilancio con riguardo ai diversi saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 34
Clausola di invarianza finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 dell'art. 34 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, secondo cui dall'attuazione del presente disegno di legge - fatta eccezione per le disposizioni onerose di cui agli articoli 1, 2 e 32, dianzi commentate - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.